

zioni agrarie e speciali in servizio all'attuazione della presente legge, non potranno conseguire più di quattro aumenti quinquennali compresi quelli già precedentemente conseguiti od in corso di maturazione.

Gli aumenti conseguiti saranno elevati nella misura stabilita dall'articolo 1.

(È approvato).

Art. 14.

Per ciò che riguarda il trattamento degli insegnanti del regio Istituto agrario superiore di Perugia, la presente legge avrà il suo effetto dal momento in cui la fondazione per la istruzione agraria in Perugia, avrà elevato il suo contributo da lire 40 mila a lire 45 mila, ed avrà stipulato col Governo la relativa convenzione.

(È approvato).

Art. 15.

I professori che all'attuazione della presente legge avranno il grado di ordinario, compiuta l'età di 75 anni potranno essere mantenuti nel loro grado ed ufficio, in seguito a parere del Consiglio superiore, dell'insegnamento agrario, industriale e commerciale quando concorrano per essi le condizioni volute dall'articolo 69 della legge 15 novembre 1859, n. 3725.

Art. 16.

I professori ordinari e straordinari come pur quelli delle stazioni agrarie e speciali, in carica all'attuazione della presente legge che saranno collocati a riposo per effetto dell'articolo 10 avranno diritto al minimo della pensione anche se non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio.

Art. 17.

I capi tecnici ed il personale di servizio addetto alle Scuole superiori di agricoltura, all'Istituto agrario superiore di Perugia ed alle Stazioni agrarie e speciali sarà iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità, e per la vecchiaia degli operai, ed alle relative spese si provvederà col bilancio dei singoli Istituti e con uno stanziamento da inserirsi nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

La quota del concorso governativo sarà in ragione dei tre quinti della spesa; la misura, le condizioni e le norme per la liquidazione della rendita vitalizia saranno determinate per decreto reale, sentita la Giunta per l'insegnamento agrario.

(È approvato).

Art. 18.

Al personale assistente e di segreteria sono applicabili gli articoli 4 e 10 al 23 della legge 25 giugno 1908, n. 290 sullo stato giuridico degli impiegati civili.

(È approvato).

Art. 19.

La presente legge avrà attuazione a partire dal primo giorno del mese successivo a quello della promulgazione di essa.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre nello stato di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(È approvato).

L'onorevole Guarracino ed altri deputati hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Al personale insegnante e amministrativo delle scuole superiori di agricoltura e delle stazioni sperimentali agrarie è convalidato per gli effetti della pensione il servizio prestato in detta scuola prima della applicazione della legge 6 giugno 1885, n. 3141, facendo obbligo allo stesso personale di versare in un triennio all'erario dello Stato lo ammontare delle ritenute non pagate.

Guarracino, Giusso, Dagosto,
Arlotta, Cipriani - Marinelli,
Masoni, Malcangi, Cannavina,
Cimorelli, Alessio Giovanni.

L'onorevole Guarracino ha facoltà di svolgere quest'articolo aggiuntivo.

GUARRACINO. Pochissime parole. Ho ereditata questa proposta da un onorevole collega, che si è dovuto assentare; però accetto con piacere l'eredità.

L'articolo è per sé chiarissimo. Esso tende, per gli effetti delle pensioni, ad estendere al personale insegnante amministrativo delle scuole, previste nel disegno di legge, lo stesso trattamento, che già da anni per virtù di legge godono gli insegnanti, che dipendono dal Ministero della pubblica istruzione. È una ragione di perequazione e quindi di stretta giustizia, che giustifica quest'articolo. Mi auguro che Governo e Commissione lo vogliano accettare.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'onorevole Guarracino prevede certamente la mia risposta. Egli sa che questa questione fu ripetuta-